

REGIONE DELLA PUGLIA

PROTETTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 aprile 1980

N. 2 dell'O.d.G.  
N. 780 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale: "Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità".

L'anno millenovecento ottanta il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10,40, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica

si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Terriccone  
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma  
consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone  
e con l'assistenza:  
- del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio  
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	v		26) Gatta Renzo	v	
2) Aprile Leonardo	v		27) Giampaolo Filippo	v	
3) Dlandolino Antonio	v		28) Laera Alessandro	v	
4) Borgia Carlo	v		29) Lanza Cosimo	v	
5) Bortone Giorgio	v		30) Leucci Giovanni	v	
6) Calvario Pasquale	v		31) Liuzzi Francesco	v	
7) Capozza Emanuele	v		32) Malvarosa Errico	v	
8) Cassano Michele	v		33) Margiotta Giovanni	v	
9) Castellaneta Giuseppe	v		34) Manfredi Angelo	v	
10) Ciocia Craziano	v		35) Morea Leonardo	v	
11) Ciuffreda Pasquaie	v		36) Papa Giuseppe	v	
12) Clemente Tommaso	v		37) Piccigallo Benito	v	
13) Colamonaco Maria	v		38) Princigalli Giacomo	v	
14) Colasanto Giuseppe	v		39) Quarta Nicola	v	
15) Colonna Giuseppe	v		40) Raimondo Cosimo	v	
16) Consiglio Gabriele	v		41) Rizzo Marcello	v	
17) Conte Giuseppe	v		42) Romano Domenico	v	
18) D'Alena Fedele	v		43) Sasso Giuseppe	v	
19) D'Andrea Nicola	v		44) Somma Antonio	v	
20) Dell'Aquila Antonio	v		45) Sorice Vincenzo	v	
21) DiIonnardo Giovanni	v		46) Terriccone Luigi	v	
22) Fantasia Matteo	v		47) Tarsia Incuria Achille	v	
23) Fiore Alessandro	v		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	v	
24) Fitto Salvatore	v		49) Ventura Antonio	v	
25) Galatone Rocco	v		50) Zingrillo Giuseppe	v	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità".

Dà la parola al relatore, cons. Giuseppe Colonna, Presidente della III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Reaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo PCI e l'astensione dei Consiglieri Calvario, Tarsia Incuria e del Gruppo MSI

#### DELIBERA

di approvare così come approva, la legge regionale "Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennità e incompatibilità", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

L'Ass. Monfredi chiede che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, il provvedimento venga dichiarato urgente.

Posta ai voti la richiesta è approvata a maggioranza con il voto

contrario del Gruppo PCI e l'astensione del Gruppo MSI e dei consiglieri

Galvario e Marsia Incuria.

II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I. CONSIGLIERI SEGRETIARI

F.to (Capozza-Galutone)

CONSIGLIO REGIONALE  
REGIONE SICILIA

16. La legge regionale: "Regime giuridico degli organi di governo degli enti dipendenti e strumentali della Regione - Fatto, indennità e incompatibilità".

Il Consiglio regionale  
approvando la seguente legge:

Art. 1

Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dell'organo di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dell'organo di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale, nonché coloro che direttamente o per conto altrui abbiano giudizi pendenti o reati di natura economica con l'ente interessato.

Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge integrano quelle stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel 1° comma del presente articolo.

(approvato a maggioranza, voto contrario del Gruppi PCI - Astenuti  
Gruppo MSI e Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

Art. 2

Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione.

(approvato a maggioranza, voto contrario del Gruppi PCI - Astenuti  
Gruppo MSI e Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

Art. 3

Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, già previste da leggi statali o regionali, sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrative, alla estensione del territorio servito e all'indice di utenza.

(approvato a maggioranza, voto contrario del Gruppi PCI - Astenuti  
Gruppo MSI e Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 4

La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione sarà cinque anni e decadrà dalla data di insediamento.

(approvato a maggioranza, voto contrario del Gruppo PCI - Astenuti Gruppo MSI e Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

Art. 5

I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono assegnati dalla assemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'ente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nello organico di governo dell'ente e quindi la decadenza dalla carica.

(approvato a maggioranza, voto contrario del Gruppo PCI - Astenuti Gruppo MSI e Consiglieri Calvario e Tarsia Incuria)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ferricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Salatone)